

Regolamento di polizia mortuaria

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	13.05.2008	Settore 3	C.C. n. 14 del 13.05.2008
01	05.06.2023	Settore 5	C.C. n. 62 del 05.06.2023



COMUNE DI CROTONE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 -Finalità.
- Art. 2 -Competenze del servizio.
- Art. 3 -Responsabilità.
- Art. 4 Atti a disposizione del pubblico.

CAPO I -DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

- Art. 5 -Dichiarazione di morte.
- Art. 6 -Denuncia della causa di morte.
- Art. 7 -Comunicazione decessi dovuti a reati.
- Art. 8 -Medico necroscopo.
- Art. 9 -Rinvenimento parti di cadavere.
- Art.10 Autorizzazione alla sepoltura.
- Art.11 -Nati morti e prodotti abortivi.

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

- Art.12 -Periodo di osservazione.
- Art.13 -Periodo di osservazione casi di morte improvvisa o apparente.
- Art.14 -Periodo di osservazione casi di morte per malattie infettive.
- Art.15 -Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

CAPO III- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.

- Art.16 -Locali per osservazione cadaveri.
- Art.17 -Obitori.
- Art.18 -Depositi ed obitori speciali.
- Art.19 -Osservazione salme di persone cui sono somministrati nuclidi radioattivi.
- Art.20 -Celle frigorifere per la conservazione cadaveri.

CAPO IV - FERETRI

- Art.21 Deposizione cadavere nel feretro.
- Art.22 Obbligo del feretro individuale.
- Art.23 Caratteristiche dei feretri per inumazione.
- Art.24 Caratteristiche feretri per tumulazione.
- Art.25 Fornitura gratuita di feretri.

CAPO V - TRASPORTO CADAVERI

- Art.26 Trasporti funebri.
- Art.27 Classificazione dei servizi di trasporto funebre.
- Art.28 Trasporti gratuiti e a pagamento Tariffe.
- Art.29 Diritto fisso comunale per trasporti funebri.
- Art.30 Trasporto cadaveri prima del periodo di osservazione.
- Art.31 Trasporto cadaveri deceduti per malattie infettive.
- Art.32 Carri funebri.
- Art.33 Rimesse funebri.
- Art.34 Orario per il trasporto.
- Art.35 Trasporto cadaveri.
- Art.36 Trasporto cadaveri fuori dal cimitero.
- Art.37 Trasporto morti per malattie infettive.
- Art.38 Trasporto salme per cremazione.
- Art.39 Trasporto salme all'estero o dall'estero.
- Art.40 Norme generali per i trasporti.
- Art.41 Feretri speciali per trasporto in altro comune.
- Art.42 Trasporto salme in periodi diversi.
- Art.43 Autorizzazione al trasporto.
- Art.44 Trasporto cadaveri destinati allo studio.
- Art.45 Trasporto ossa o resti umani.

CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO.

- Art.46 Riscontro diagnostico.
- Art.47 Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività.
- Art.48 Comunicazioni su riscontri diagnostici.

CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.

- Art.49 Rilascio cadaveri a scopo di studio.
- Art.50 Rilascio ossa a scopo di studio.

CAPO VIII -PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art.51 - Prelievo parti di cadaveri.

CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

- Art.52 Autopsie.
- Art.53 Trattamenti per l'imbalsamazione.
- Art.54 Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività.
- Art.55 Trattamento antiputrefattivo.

CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI.

- Art.56 Cimiteri.
- Art.57 Destinazione cimiteri
- Art.58 Gestione Cimiteri
- Art.59 Servizio di custodia
- Art.60 Registri cimiteriali.

CAPO XI - COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.

- Art.61 Planimetrie cimiteri.
- Art.62 Progetti di ampliamento.
- Art.63 Relazione tecnico-sanitaria.
- Art.64 Zona di rispetto.
- Art.65 Superficie dei lotti
- Art.66 Superficie dei lotti
- Art.67 Servizi igienici cimitero.
- Art.68 Recinzione
- Art.69 Aree concesse a sepolture private
- Art.70 Sepolture private.
- CAPO XII CAMERA MORTUARIA.
- Art.71 Camera mortuaria.
- Art.72 Caretteristiche camera mortuaria

CAPO XIII - SALA PER AUTOPSIE.

Art.73 - Sala per autopsie.

CAPO XIV - OSSARIO COMUNE

Art.74 - Ossario comune

Art. 74 bis – Ossario cinerario

CAPO XV - INUMAZIONE

- Art.75 Campi di inumazione
- Art.76 Divisione campi inumazione.
- Art.77 Fosse di inumazione.
- Art.78 Caratteristiche fosse.
- Art.79 Profondità fosse.
- Art.80 Fosse inumazione cadaveri di bambini.
- Art.81 Caratteristiche casse per inumazione.

CAPO XVI - TUMULAZIONE.

- Art.82 Tumulazioni.
- Art.83 Caratteristiche casse per tumulazione.

CAPO XVII - CREMAZIONE.

Art.84 - Cremazione cadaveri.

CAPO XVIII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.

- Art.85 Esumazione ordinarie.
- Art.86 Esumazioni straordinarie.
- Art.87 Periodo per le esumazioni
- Art.88 Ossa provenienti da esumazione.
- Art.89 Estumulazioni ordinarie.
- Art.90 Divieto di riduzione salme tumulate.
- Art.91 Estumulazioni straordinarie.
- Art.92 Norme per le estumulazioni.

CAPO XIX - CONCESSIONI SEPOLTURE PRIVATE

- Art.93 Sepolture private.
- Art.94 Concessionari.
- Art.95 Concessioni a collettività, enti o istituzioni.
- Art.96 Modalità di concessione.
- Art.97 Vigilanza del Sindaco.
- Art.98 Durata e decorrenza delle concessioni.
- Art.99 Decadenza della concessione.
- Art.100 Effetti della decadenza o scadenza della concessione.
- Art.101 Progetti per sepolture private.
- Art.102 Manutenzione delle sepolture private.
- Art.103 Sepolture private abbandonate.
- Art.104 Revoca delle concessioni.
- Art.105 Effetti della revoca delle concessioni.
- Art.106 Concessioni anteriori al DPR 803/75.

CAPO XX - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI.

Art.107 - Soppressione cimiteri.

CAPO XXI - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI.

Art.108 - Reparti speciali.

CAPO XXII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.

Art.109 - Sepolcri privati fuori dal cimitero.

CAPO XXIII - POLIZIA INTERNA CIMITERI.

- Art.110 Orario apertura.
- Art.111 Divieto d'ingresso.
- Art.112 Riti religiosi.
- Art.113 Circolazione di veicoli.
- Art.114 Divieti speciali.
- Art.115 Epigrafi.
- Art.116 Ricordi e omaggi floreali.
- Art.117 Divieto di coltivazione.
- Art.118 Pulizia interna.
- Art.119 Esecuzione lavori da parte dei concessionari.
- Art.120 Recinzione aree.
- Art.121 Trasporto materiale.

- Art.122 Orario di lavoro.
- Art.123 Vigilanza e collaudo.

CAPO XXIV - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI.

- Art.124 Addetti ai cimiteri.
- Art.125 Custode.
- Art.126 Compiti necroforo.
- Art.127 Doveri specifici personale cimitero.

CAPO XXV - DISPOSIZIONI VARIE.

- Art.128 Decesso su navi o aeromobili.
- Art.129 Imprese pompe funebri:funzioni.
- Art.130 Imprese pompe funebri: divieti.

CAPO XXVI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

- Art.131 Prescrizioni Ministero della Sanità.
- Art.132 Sanzioni.
- Art.133 Abrogazione norme precedenti.
- Art.134 Concessioni pregresse per tombe di famiglia.
- Art.135 Sepolture private pregresse.
- Art.136 Norma di rinvio.
- Art.137 Decorrenza.

TABELLA A. - TRASPORTI FUNEBRI - CATEGORIE.

TABELLA B. - TARIFFE - SERVIZI.

TABELLA C. - TARIFFE CONCESSIONI.

COMUNE DI CROTONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (D.P.R. 10.9.1990, n.285)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e coordinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia mortuaria dei cimiteri di Crotone, in armonia con il D.P.R. 10.9.1990, n.285 e con ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art.2 Competenze del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

Il Sindaco esercita le funzioni inerenti la Polizia Mortuaria, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici del Comune e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per quanto di competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali anche in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142.

Ai sensi del sopra citato articolo 51, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del presente Regolamento.

Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal Regolamento spettano ai dirigenti, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 8.6.1990, n.142.

Art.3 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.4 Atti a disposizione del pubblico

Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a)-copia del presente Regolamento comunale;
- b)-il registro di cui all'art.59 del presente regolamento;
- c)-copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art.54 del DPR 10.9.1990, n.285).
- d)-copia dei provvedimenti sindacali con cui siano regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- e)-ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n.241;
- f)-il registro dei reclami e delle osservazioni.

CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

Art.5 Dichiarazione di morte

La morte di una persona deve essere dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile entro le 24 ore dal decesso. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Se la morte è avvenuta fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne siano informate.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dell'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine di cui sopra, all' Ufficiale di stato civile.

L'azienda Sanitaria deve istituire e tenere aggiornato un registro contente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Le schede di morte che hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statiche devono essere tenute e aggiornate dal Servizio di Igiene Pubblica.

I certificati necroscopici devono essere custoditi e gestiti dal Servizio di Medicina Legale.

Art.6 Denuncia della causa di morte

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934,n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne dà immediata comunicazione all' Azienda Sanitaria Provinciale.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964,n.185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del DPR 13.2.1964, n.185.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune all'Autorità Sanitaria Locale. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una **A.S.P.** diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima invia copia della scheda di morte all'**A.S.P.** di residenza.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'A.S.P. deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio comunale contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt.48 e 52.

Art.7 Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art.8 Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.P., possibilmente tra i sanitari afferenti al Dipartimento di Prevenzione e comunque specificatamente addestrati dal servizio di medicina legale.

Negli ospedali e nelle case di cura convenzionate la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Direttore Sanitario (già coordinatore sanitario) che delega il Servizio di Medicina necroscopica ordinaria e straordinaria e il servizio di Igiene Pubblica per la gestione cimiteriale ed epidemiologica. Il pagamento di ogni prestazione deve essere prevista nel relativi tariffari.

La Medicina Necroscopica deve dare seguito agli adempimenti e gestire le varie forme di dissezione anatomica, la vigilanza del decoro e della pietà dei defunti e dei dolenti, il trasporto delle salme, all'applicazione della Legge 2 febbraio 2006, n. 31, dei Trapianti di Organo, della Cremazione, della destinazione di parti anatomiche (DPR 15/07/2003, n. 254) e di tutte le emergenze necroscopiche.

Art.9 Rinvenimento parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'**A.S.P.**

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'**A.S.P.** incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla- osta per la sepoltura.

Art.10 Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del R.D. 9.7.1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.9

Art.11 Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'**A.S.P.** accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Art.12 Periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattie infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità la Direzione Sanitaria dell'A.S.P. adotta le misure cautelative necessarie attraverso il Servizio di Igiene Pubblica.

Art.13 Periodo di osservazione casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.12.

Art.14 Periodo di osservazione casi di morte per malattie infettive

Nei casi la cui morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del **Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P.**, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.15 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il **Direttore del Dipartimento di**

Prevenzione dell'A.S.P adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 15 bis Chiusura feretro

All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.

Art.16 Locali per osservazione cadaveri

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

In apposito locale dei cimiteri, distinto dall'obitorio, **o presso ospedali** per il prescritto periodo di osservazione, devono essere ricevute le salme di persone :

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art.17 Obitori

I cimiteri devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, o trattamento igienico-conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

Art.18 Depositi ed obitori

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione od obitori presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nel caso in cui l'obitorio e/o deposito di osservazione vengano individuati nell'ambito di una struttura ospedaliera, il comune stipulerà apposita convenzione che regolamenti l'esercizio e gli oneri di competenza derivanti dallo stesso.

Art.19

Osservazione salme di persone cui sono somministrati nuclidi radioattivi

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi

deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso **dell'A.S.P.** in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13.2.1964, n.185.

Art.20 Celle frigorifere per la conservazione cadaveri

L'A.S.P. individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri.

Le celle frigorifere devono essere non meno di cinque.

CAPO IV FERETRI

Art.21 Deposizione cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art.22 Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro non può contenere che una sola salma.

Soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Art.23 Caratteristiche dei feretri per inumazione

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collanti di sicura e duratura presa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune è fatto divieto di effettuare, in caso di inumazione di salme inserite in doppia cassa, operazioni di apertura delle casse di legno

per tagliare la cassa metallica, anche quando l'uso di questa sia obbligatorio.

E' fatto obbligo agli operatori del Settore, ogni qualvolta il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, di provvedere all'uso di casse metalliche contenente quelle di legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Barriera o Mater-BI), di cui al D.M. 1/2/1997 e al D.M. 9/7/2002, precisando che, in caso di inadempienza, il feretro non sarà accettato.

Art.24 Caratteristiche feretri per tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm, Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Art.25 Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione in fossa comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno viene stabilito previo accertamento da parte della Polizia Municipale.

CAPO V TRASPORTO CADAVERI

Art.26 Trasporti funebri

Il Comune, rinuncia ad esercitare il diritto di privativa per quanto attienesi trasporti funebri a pagamento.

Nel Territorio del Comune di Crotone i trasporti funebri sono svolti con mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato DPR n. 285/90.

Art.27 Classificazione dei servizi di trasporto funebre

I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'**A.S.P.** vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art.28 Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffe

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) sono a pagamento, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali, come specificato nell'allegata tabella A, per i quali il Comune ha rinunciato al diritto di privativa.
- b) sono a carico del Comune i trasporti di salme per le persone non in grado di sostenere la spesa, previo accertamento da parte della Polizia Municipale, e sempre che il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

E' escluso dalla tariffa di cui al comma precedente il costo del feretro.

Art.29 Diritto fisso comunale per trasporti funebri

Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'Estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di salme su strada, è dovuta al Comune, da parte dell'impresa funebre, sia alla partenza che all'arrivo, un diritto fisso, nella misura prevista nell'allegato tabella B.

Analogo diritto fisso, così come determinato nell'allegato tabella B), dovrà essere versato per i trasporti all'interno del territorio comunale.

Sono esclusi dal pagamento i militari deceduti nell'adempimento del proprio dovere al servizio dello Stato.

Art.30

Trasporto cadaveri prima del periodo di osservazione

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.31

Trasporto cadaveri deceduti per malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.P. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.32 Carri funebri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'A.S.P., che deve controllare almeno una volta l'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art.33 Rimesse funebri

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza del Comune e del comando provinciale dei VV.FF., l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e dalle relative attrezzature è accertata dal Dirigente Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.P.

Art.34

Orario per il trasporto

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità di sosta delle salme in transito.

Art.35

Trasporto cadaveri

L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Art.36

Trasporto cadaveri fuori dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite

negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art.37 Trasporto morti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 36 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 24 e 41 seguendo le prescrizioni degli artt. 31 e 42.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 39 e 40 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal comma 1.

Art.38 Trasporto salme per cremazione

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.36

Art.39 Trasporto salme all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni cui all' art. 27 del DPR 285/90.

Nel secondo caso si applicano le prescrizioni cui agli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.

In entrambi, nei casi di morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del regolamento precitato.

Art.40 Norme generali per i trasporti

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio secondo le prescrizioni di cui al precedente art.24.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 37 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno, solo in caso di sepoltura ad inumazione.

Art.41 Feretri speciali per trasporto in altro comune

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.24, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art.42 Trasporto salme in periodi diversi

Per il trasporto di cui all'art. 40, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.43 Autorizzazione al trasporto

L'incaricato al trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art.44 Trasporto cadaveri destinati allo studio

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche si eseguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio per i trasporti funebri incaricato, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art.45 Trasporto ossa o resti umani

Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.36 e 39 non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme di cui agli artt. 36 e 39.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI RISCONTRO DIAGNOSTICO.

Art.46 Riscontro diagnostico Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15.2.1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute nell'ospedale, nelle cliniche e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il **Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica** può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art.47 Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69 e 74 del DPR 13.2.1964, n.185, in quanto applicabili.

Art.48 Comunicazioni su riscontri diagnostici

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VII RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.

Art.49 Rilascio cadaveri a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40-41-42 e 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.90, n.285.

Art.50 Rilascio ossa a scopo di studio

Il **Direttore di Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P.**, su richiesta scritta di direttori di sale anatomiche, può autorizzare la consegna ad istituti universitari di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VIII PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art.51 Prelievo parti di cadaveri

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2.12.1975, n.644 e successive modificazioni.

CAPO IX AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

Art.52 Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al **Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. o delle A.S.P.** interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al **Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P.** competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie,R.D. 27/7/1934, n°1265 e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 47.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dalla autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria.

Art.53 Trattamenti per l'imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del **Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P.**, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a)-una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b)-distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 54 Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt.6, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art.55 Trattamento antiputrefattivo

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.42 è eseguito dal **Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P.** o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 12, 13, 14.

CAPO X DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI.

Art.56 Cimiteri

Il Comune di Crotone è dotato di due cimiteri: uno per il capoluogo e uno per la frazione di Papanice. A norma dell'art. 337 del T.U., delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, i due cimiteri sono dotati di un reparto a sistema di inumazione.

Le salme tumulate sulla parte del cimitero cittadino indicata come " cimitero storicomonumentale" potranno comunque essere estumulate. I loculi così recuperati potranno essere utilizzati per nuove tumulazioni, così previsto e regolamentato dall'art. 89 e 91 seguenti.

Art.57

Destinazione cimiteri

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una selpotura privata esistente nei cimiteri comunali;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.11;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) Possono, altresì essere ricevuti, previa autorizzazione, salme di persone morte fuori del territorio comunale, ma che in vita siano state residenti o abbiano familiari nel Comune di Crotone.

Art.58

Gestione Cimiteri

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita a mezzo del Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il **Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P** controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.59 Servizio di custodia

Presso i cimiteri comunali è assicurato un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione

di cui all'art.10; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, l'età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art.60 Registri cimiteriali

I registri indicati nell'art.59 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO XI COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.

Art.61 Planimetrie cimiteri

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state approntate modifiche ed ampliamenti.

Art.62 Progetti di ampliamento

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie vigenti.

Art.63 Relazione tecnico-sanitaria

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione della area, delle vie d'accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

Art.64 Zona di rispetto

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a metri 100.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art.65 Superficie dei lotti

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per il periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione,occorre tenere presenti anche le inumazione effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.89.Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art.66 Superficie dei lotti

Nell'area di cui all'art.65, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio.
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art.67 Servizi igienici cimitero

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art.68 Recinzione

Il cimitero deve essere recintato, lungo il perimetro, da un muro avente un'altezza non inferiore a metri

2,50 dal piano esterno di campagna.

Art.69 Aree concesse a sepolture private

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo le norme e le condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale (obbligatorietà dell'approvazione del progetto).

Art.70 Sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione della durata di 10 anni dalla data della sepoltura;
- b) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione della durata di 30 anni dalla data della sepoltura;
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 50 anni. Il termine decorre dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo. Detto termine si applica anche per le concessioni riguardanti sepolture precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.
- d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (edicole e/o tombe di famiglia e cappelle di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
- e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie o straordinarie per la durata di 50 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 50 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- g) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate per la costruzione di cappelle, tombe di famiglia e di collettività, prima dell'entrata in vigore del DPR 21.10.1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

Per le concessioni di cui ai commi a), b), c), d), e) ed f) dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito dalle tariffe di cui alla tabella C allegata al presente regolamento.

Le concessioni medesime, escluse quelle di cui alla lettera d) e g), non possono essere rinnovate. Il rinnovo per le concessione di cui alla lettera d) e g) costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

CAPO XII CAMERA MORTUARIA.

Art.71 Camera mortuaria

Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.

Art.72 Caratteristiche camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice o da altro materiale facilmente lavabile, il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XIII SALA PER AUTOPSIE.

Art.73 Sala per autopsie

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.72.

Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIV OSSARIO COMUNE

Art.74 Ossario comune

Ogni cimitero è dotato di ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa proveniente dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art.89 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art.74 bis Cinerario Comune

Ogni cimitero è dotato di un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Nel cinerario verranno dispersi le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

CAPO XV INUMAZIONE

Art.75

Campi di inumazione

I campi destinati all'inumazione, all'aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art.76

Divisione campi inumazione

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e la utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

- a) sepolture in campo comune.
- b) sepolture in campo privato.

Le prime hanno durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.

Le seconde hanno una durata di 10 e 30 anni e vengono assegnate in concessione previo pagamento di relativa tariffa di cui alla tab. C).

Art.77

Fosse di inumazione

Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Per le sepolture in campi privati si applica l'art. 69.

Art.78

Caratteristiche fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superificie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.79 Profondità fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.80

Fosse inumazione cadaveri di bambini

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.81

Caratteristiche casse per inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno aventi le caratteristiche previste dall'art. 23 del presente regolamento.

CAPO XVI TUMULAZIONE.

Art.82 Tumulazioni

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas e devono essere in grado di mantenere nel tempo tali profondità.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare la eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 83

Caratteristiche casse per tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 24 e 41 del presente regolamento.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

E' ammissibile, l'apposizione sulla cassa di zinco, per i feretri destinati alla tumulazione di apposite valvole o dispositivo idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione, regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità.

CAPO XVII CREMAZIONE.

Art.84 Cremazione cadaveri

Per la costruzione di eventuale crematorio - che dovrà avvenire all'interno del cimitero - e per la cremazione dei cadaveri si osservano le norme contenute negli artt. 78- 79-80 e 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10.9.1990, n.285.

CAPO XVIII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.

Art.85

Esumazione ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art.86

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall' autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.87

Periodo per le esumazioni

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il **Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P.** dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.88

Ossa provenienti da esumazione

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art 45.

Dell'esumazione sarà data notizia, almeno un mese prima, a cura del Sindaco e su segnalazione del custode, ai familiari per l'eventuale domanda di cui al comma precedente.

(Comma 3 soppresso)

Art.89

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

I loculi liberati dei resti del feretro ritornano nella disponibilità per nuove tumulazione.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art 82 del D.P.R. 285/90.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del **Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P.**.

Art. 90 Divieto di riduzione salme tumulate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 91 Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il **Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P.** constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. I loculi liberati dal feretro destinato in altra sede ritorna nella disponibilità del comune per nuove tumulazione.

Art. 92 Norme per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 87 del presente regolamento.

CAPO XIX CONCESSIONI SEPOLTURE PRIVATE

Art.93 Sepolture private

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate nell'art. 70 del presente regolamento.

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata non autenticata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, gli organi, del concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista dall'allegata tabella C;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune ed in tale caso sono validi gli effetti di cui al successivo art. 100.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

Fra i casi di decadenza della concessione vi è l'obbligo di costruire la sepoltura entro il termine stabilito con l'atto di concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Nei casi di retrocessione o revoca della concessione, il concessionario non può vantare alcuna pretesa per rimborsi, diritti, indennità ecc...

Art.94 Concessionari

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di uso della sepoltura spetta alle persone dei concessionari e dei loro familiari od eredi.

Nelle sepolture private, a richiesta dei concessionari può essere autorizzata l'uso della sepoltura di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia.

Art. 95 Concessioni a collettività, enti o istituzioni

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art.96 Modalità di concessione

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo di concessione richiesta e, se la richiesta viene provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni previste dal presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda medesima.

Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono state destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

(comma 4 soppresso)

Art.97 Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.

Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria e del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art.98 Durata e decorrenza delle concessioni

Tutte le concessioni per sepolture private di cui al presente regolamento hanno la durata prevista dall'art. 70, con decorrenza dalla data del contratto e previo il pagamento della tariffa prevista dalla tabella C, allegata al presente regolamento.

Le concessione di un loculo non può avere durata superiore ai 50 anni (vedi tabella C allegata). La stessa viene estesa anche ai loculi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/75.

Il Comune provvederà a segnalare al concessionario la scadenza della concessione.

Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fossero reperibili, la segnalazione verrà eseguita mediante pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del Comune e presso il Cimitero.

Per quanto concerne le sepolture private (cappelle ed edicole) le concessione possono essere rinnovate, alla scadenza delle stesse, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Art. 98 bis – Subentri e rinunce a concessioni sepolture private.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 94 del presente regolamento sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante degli eredi della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 94, che assumono la qualità di concessionari.

Uno o più concessionari succeduti al titolare possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.

In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.

I concessionari succeduti al titolare possono richiedere al Comune la divisione dei posti o la individuazione di separate quote della concessione stessa.

Nei casi di cui ai precedenti ultimi due commi, la richiesta deve essere formulata con allegato atto notarile che esprima la volontà degli stessi eredi.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o , in caso di pluralità di essi, scegliendo fra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede ad istituire la procedura di decadenza.

Art.99 Decadenza della concessione

La concessione decade di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza, quando:

- a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata data;
- b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Comunale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.
- c) nel caso sia trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, così come previsto nel precedente art. 98 bis.
- d) nel caso di grave inadempimento degli obblighi gravanti sul concessionario.
- Il Sindaco ovvero i competenti Organi o Uffici notificheranno la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Art.100 Effetti della decadenza o scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza o scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc..., anche per le opere eventualmente compiute,

per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Art.101 Progetti per sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del **Dirigente Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.P.**.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolero.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

Art.102 Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune (loculi, celletta ossaria, celletta cineraria), e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere, per spese di manutenzione, un contributo pari al 15% del costo reale delle sepolture private medesime, per come indicato nella tabella C allegata al presente regolamento, in ragione del tipo di concessione e numero dei posti assegnati.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art.103 Sepolture private abbandonate

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art.104 Revoca delle concessioni

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art.103.

Le concessioni sono, altresì, soggette a revoca per esigenze di interesse pubblico.

Sono da considerarsi esigenze di interesse pubblico anche quelle connesse al verificarsi di una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune ove non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, ovvero nelle more del completamento dei summenzionati lavori laddove già iniziati. In caso di revoca della concessione per grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, il Comune può concedere, a richiesta

dei concessionari e nei limiti di disponibilità, a titolo gratuito e per un tempo limitato e parametrato al periodo di mancato godimento della concessione per revoca anticipata, altra area o sistemazione equivalente ovvero l'uso di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti dalle estumulazioni effettuate a seguito della revoca della concessione, ovvero altri strumenti compensativi, a titolo di ristoro per i pregiudizi lamentati dai concessionari.

La revoca per esigenze di pubblico interesse è estesa anche alle concessioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore dei due commi precedenti.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Comunale ovvero con atto dei competenti Organi o Uffici notificati agli interessati a mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di sei mesi.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare eventuali opposizioni.

Art.105 Effetti della revoca delle concessioni

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il **Dirigente Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.P.**, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Art.106 Concessioni anteriori al DPR 803/75

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/75, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art.98 del DPR 285/90.

CAPO XX SOPPRESSIONE DEI CIMITERI.

Art.107 Soppressione cimiteri

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli artt. 96-97-98 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285.

CAPO XXI REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI.

Art.108 Reparti speciali

Per l'eventuale previsione di reparti speciali e separati si applicano le disposizioni previste dall'art.100 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990,n.285.

CAPO XXII SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.

Art.109 Sepolcri privati fuori dal cimitero

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri si osservano le norme previste dagli artt. 101-102-103-104 e 105 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285.

CAPO XXIII POLIZIA INTERNA CIMITERI.

Art.110

Orario apertura

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa agli ingressi dei cimiteri medesimi.

Art.111 Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso nei cimiteri:

- a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco:
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art.112 Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 113

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero.

Il Sindaco può autorizzare altresì la circolazione di veicoli di servizio, o delle imprese addette al Cimitero, previa la fissazione dei percorsi e orari.

Art. 114 Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale del cimitero;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) scattare fotografie od effettuare riprese senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- 1) chiedere elemosina;
- m) assistere alla esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- I divieti precedenti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al

Si applicano, da parte del personale addetto alla custodia, le sanzioni previste dal successivo art. 132.

Art. 115 Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti disciplinanti l'attività edilizia nei cimiteri, nessuna opera o intervento, di qualunque entità, può essere realizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi o Uffici ovvero senza la preventiva richiesta o segnalazione del concessionario o degli aventi titolo o diritto.

Art.116 Ricordi e omaggi floreali

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, dei barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

I portafiori, portafotografie e simili dovranno essere ancorati alla lapide o alla relativa mensola. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si disporrà la rimozione.

Art.117 Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione nel recinto del Cimitero è rigorosamente vietata.

Il Sindaco potrà autorizzare, dietro regolare domanda, la coltivazione di fiori e piante secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Art.118 Pulizia interna

Le strade interne del cimitero, i viali e gli altri spazi fra le sepolture dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro rifiuto o impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

Art.119 Esecuzione lavori da parte dei concessionari

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, manutenzioni - i concessionari dovranno ottenere le preventiva approvazione del progetto relativo e il rilascio di apposito permesso.

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza delle prescrizioni impartite con l'apposito permesso.

Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Art.120 Recinzione aree

Durante l'esecuzione dei lavori privati si dovrà procedere alla recinzione degli spazi assegnati. E' vietato occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione.

Art.121 Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio di personale deve essere seguito l'itinerario prestabilito dal custode.

I materiali di scavo, di demolizione devono essere di volta in volta trasportati a discarica autorizzata.

Art.122 Orario di lavoro

I giorni e l'orario durante i quali possono essere eseguiti lavori sono fissati dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa agli ingressi dei cimiteri.

Art.123 Vigilanza e collaudo

L'Amministrazione Comunale controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi accordati e le prescrizioni del presente regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere una volta ultimate sono soggette al collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO XXIV PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI.

Art.124

Addetti ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla dotazione organica del Comune.

Esso dipende, fatta salva la competenza del **Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P.**, dal Dirigente comunale del settore competente..

Il personale dei cimiteri, in relazione ad esigenze di servizio, può essere adibito nei lavori propri della qualifica ricoperta nei due cimiteri comunali, su disposizione del Dirigente.

Art.125 Custode

Il custode conserva le chiavi degli ingressi e dei locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore di apertura al pubblico della struttura.

Il custode detiene i registri di cui agli artt. 59 e 60 del presente regolamento e vigila su tutte le operazioni che vengono all'interno del cimitero.

In particolare provvede:

- a) a ritirare, per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sè, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o resti mortali;
- b) ad aggiornare i registri con i dati di cui all'art.59;
- c) a sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) ad assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- e) ad assistere e sorvegliare, insieme al responsabile del Servizio Sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendo il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengano eseguite nel cimitero;
- f) a tenere aggiornata, con appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- g) a vietare qualsiasi lavoro o intervento sulle tombe senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità e i progetti approvati;
- h) a custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- i) a segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;

- l) a denunciare al Sindaco e al **Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P.** qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero;
- m) ad attenersi a tutte le prescrizioni che venissero impartite dal Sindaco o dal **Dirigente preposto**. o dal **del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P.** e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.
- n) ad applicare le sanzioni previste dal successivo art. 132, dandone comunicazione al proprio Dirigente di Servizio.

Art.126 Compiti necroforo

Il necroforo, oltre a coadiuvare il custode nelle operazioni di cui all'articolo precedente, adempirà ai seguenti servizi principali:

- a) l'escavazione delle fosse per le inumazioni e la sepoltura delle salme nei campi;
- b) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa;
- d) provvedere alle operazioni di pulizia di tutto il cimitero e alla cura delle piante e dei fiori nelle zone pertinenti;
- e) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro;
- f) fornire ausilio agli operatori delle imprese di pompe funebri a caricare e scaricare la salma dal carro funebre:

Art.127 Doveri specifici personale cimitero

Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose.

E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. E' parimenti vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XXV DISPOSIZIONI VARIE.

Art.128 Decesso su navi o aeromobili

Per i decessi verificatisi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale si applicano le norme previste dall'art. 33 del D.P.R. 12.10.1990, n.285.

Art.129 Imprese pompe funebri:funzioni

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie dei defunti, sia presso gli uffici comunali che enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;

- c) prestare eventuali cure alla salma;
- d) effettuare il trasporto di salme;

Per l'esercizio di tali attività è necessario che l'impresa di pompe funebri sia in possesso delle relative licenze e, in particolare :

- a) essere iscritta al registro della Camera di Commercio come "impresa di onoranze e trasporti funebri";
- b) essere in possesso di "autorizzazione al commercio di bare, casse, contenitori mortuari comunque denominati ed ogni articolo ed arredo funerario direttamente connesso alle onoranze funebri pertinenti al decesso di persone";
- c) essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, per l'esercizio di "agenzia d'affari per disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persona e inerenti le onoranze funebri ed espletamento delle pratiche amministrative inerenti al servizio funebre";
- d) in caso di effettuazione diretta del trasporto di salme, essere intestatari di carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienica, rilasciato dall'**A.S.P.** ai sensi dell'art.20 del DPR 10.9.1990, n.285, nonché del provvedimento del Sindaco concernente l'individuazione della rimessa del carro funebre, ai sensi del citato DPR 285/90.

Nell'assolvimento delle loro incombenze, le imprese di pompe funebri devono, inoltre, attenersi a tutte le norme previste dal presente regolamento e alle altre disposizioni di legge in tema di polizia mortuaria e igiene pubblica.

Art.130 Imprese pompe funebri: divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine ad onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

CAPO XXVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art.131 Prescrizioni Ministero della Sanità

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'A.S.P., può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 10.9.1990, n.285.

Art. 132 Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggettata a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.1961, n.603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n.689.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 115 del presente regolamento, le irregolarità edilizie sono sanzionate a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 380 del 2001 e della normativa vigente disciplinante l'attività edilizia nei cimiteri.

Chiunque violi le norme del presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato e delle sanzioni previste da altre specifiche disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque) ad Euro 500,00 (cinquecento).

L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative ha luogo nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 689/1981 e ss.mm.ii.

Art.133 Abrogazione norme precedenti

Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione podestarile n. 96 del 10.02.1934, è abrogato.

E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con il DPR 10.9.1990, n.285.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D. 9.12.1926, n.2389, convertito con legge 15.3.1928, n.833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con D.M. del 15.12.1927.

Art. 134 Concessioni pregresse per tombe di famiglia

Le concessioni per tombe di famiglie, assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione medesimo.

Art.135 Sepolture private pregresse

Per quanto riguarda le sepolture private pregresse, a sistema di tumulazione, costruite dal Comune

(loculi) e per le quali non risulti essere stato stipulato un relativo atto di concessione, il Comune, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, procederà ad un censimento delle sepolture medesime, utilizzando anche i dati contenuti nei registri di morte presenti nei cimiteri; tale censimento verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e presso i Cimiteri.

Per quanto attiene alle sepolture private pregresse, a sistema di tumulazione, realizzate da collettività, enti ed istituzioni, le stesse saranno oggetto di regolamentazione mediante apposite convenzione da stipularsi con il Comune.

Art.136 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme di cui al DPR 10.9.1990, n.285, al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra norma vigente.

Art. 137 Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto comunale, salvo quanto previsto dall'art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.7.1934, n.1265.

TABELLA A

TRASPORTI FUNEBRI

- I trasporti funebri da eseguire nel Comune di Crotone sono a pagamento e gratuiti:
- a) Sono a pagamento quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali per i quali il Comune ha rinunciato al diritto di privativa (trasporto feretri in legno pregiato, autovetture, addobbi floreali etc);
 b) Sono a carico del Comune i trasporti di salme per persone non in grado di sostenere la spesa, previo accertamento da parte
- b) Sono a carico del Comune i trasporti di salme per persone non in grado di sostenere la spesa, previo accertamento da parte della Polizia Municipale, e sempre che la salma debba essere inumata, e il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice, ma comunque decorosa.

TABELLA B

TARIFFE - SERVIZI

Servizio		Tariffe adeguate al costo di servizio
1. Trasporto funebre, a pagamento, nel territorio comunale	€	350,00
2. Trasporto funebre, di persone non in grado di sostenere la spesa, nel territorio del comune.		gratuita

TARIFFA DIRITTI FISSI COMUNALI

Servizio		Tariffe adeguate al costo di servizio
3. Diritto fisso per trasporto funebre (all'interno del territorio comunale)	€	30,00
4. Diritto fisso per trasporto funebre proveniente da o destinato ad altro comune o all'estero:	€	50,00
5. Sosta di feretri in transito presso obitorio dell'ospedale (diritto fisso).	€	100,00

TARIFFE SERVIZI SPECIALI

Servizio	$\neg \neg$	Towiffs adaquata
Servizio		Tariffe adeguate
		al costo di
		servizio
01. Esumazione ordinaria per decadenza concessione		gratuita
02. Esumazione straordinaria (*)	€	600,00
03. Estumulazione ordinaria per decadenza concessione, con spostamento R.M. in ossario comune.		gratuita
04. Estumulazione ordinaria – riduzione resti mortali per spostamento in altra sede (*)	€	500,00
04. Estumulazione straordinaria-traslazione feretro (*)	€	200,00
06. Traslazione di resti o di urna tumulati nelle cellette ossarie (*)	€	20,00
07. Apertura e chiusura loculo privato - di testa (0,80x0,70)	€	75,00
08. Apertura e chiusura loculo privato - di fianco (2,30 x 0,70)	€	100,00
09. Apertura e chiusura ossario e/o cinerario privato - singolo (0,40 x 0,40)	€	25,00
10. Apertura e chiusura loculo privato - di testa con demolizione lapide (0,80x0,70)	€	145,00
11. Apertura e chiusura loculo privato - di fianco con demolizione lapide (2,30 x 0,70)	€	200,00
12. Apertura e chiusura cell. ossario e/o cinerario privato con dem Lapid e(0,40 x0,40)	€	75,00
13. Tumulazione salma in un loculo privato	€	50,00
14. Tumulazione resti mortali o urna in una celletta ossaria e/o cinerario privato	€	10,00

^(*) La tariffa tiene conto dei costi di personale, materiale, smaltimento rifiuti speciali e materiale inerti, mentre la rimozione della lapide per eventuale recupero della foto o del marmo è di competenza del concessionario.

N.B. Per le esumazioni, estumulazioni ordinarie e/o straordinarie, trattamenti conservativi sono previsti dei tributi da corrispondere all'A.S.P. secondo le tariffe vigenti.

TABELLA C

TARIFFE CONCESSIONI.

Servizio		Tariffe adeguate
		al costo di
		servizio
1. Concessione di sepolture private ad inumazione della durata di 10 anni. (*)	€	300,00
2. Concessione di sepolture private ad inumazione della durata di 30 anni. (*)	€	900,00
3. Concessione di sepoltura, della durata di anni 10, per inumazione di persone non in grado di		
sostenere la spesa.		gratuita
5. Concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) della durata di anni 50, compreso manutenzione. (**)	€	1.196,00
7. Concessione di celletta ossario/cinerario durata anni 50 compreso manutenzione 15%. (**)	€	368.00
	C	308,00
10. Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (edicole o tombe famiglie), con un limite massimo di sei loculi e un minimo di due, al		
metro quadro	€	1.000,00
11. Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private a tumulazione per famiglie e		
collettività (cappella), con un limite massimo di dodici loculi, al metro quadro	€	1.000,00
12. Concessione di manufatti in c.a. (edicole per n. 3 loculi) costruiti dal Comune, a sistema di		
tumulazione.	€	7.500,00
13. Concessione di manufatti in c.a. (edicole per n. 4 loculi) costruiti dal Comune, a sistema di		
tumulazione.	€	9.000,00
14. Concessione di manufatti in c.a. (edicole per n. 5 loculi e n. 10 cellette) costruiti dal Comune, a		12 500 00
sistema di tumulazione.	€	12.500,00
15. Rinnovo di concessione di manufatti in c.a. (edicole) costruiti dal Comune, a sistema di		1 000 00
tumulazione, al metro quadro.	€	1.000,00
16. Concessione di manufatti in c.a. (cappelle di famiglia n. 10 loculi e 20 cellette) costruiti dal		20,000,00
Comune, a sistema di tumulazione.	€	30.000,00
17. Rinnovo di concessione di manufatti in c.a. (cappelle di famiglia) costruiti dal Comune, a sistema di		1 000 00
tumulazione, al metro quadro	€	1.000,00
18. Illuminazione lampade votive contributo una tantum per allaccio	€	16,11
19. Illuminazione lampade votive canone annuale	€	12,39

Le tariffe di concessioni o rinnovo di concessione per sepolture (loculi o fossa) realizzate dal Comune sono comprensivi del 15% quale contributo per spese di manutenzione;

Le tariffe di cui alla presente tabella non sono comprensive dei diritti di registrazione, i quali dovranno essere versati nella misura prevista all'atto della stipula della concessione medesima.

- (*) La tariffa tiene conto dei costi di personale, operazione di scavo fossa e/o per le operazioni di seppellimento, escluse le manutenzione.
- (**) La tariffa tiene conto dei costi di personale, operazione di tumulazione e materiale per chiusura operazioni di tumulazione.